



REPUBBLICA ITALIANA

228/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **61856/PM** del registro di segreteria, proposto da:

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*), nata a *Omissis* il *omissis* e residente in *Omissis* alla via *Omissis*;

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*), nato a *Omissis* il *omissis* e residente in *Omissis*;

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*), nato a *Omissis* il *omissis* e residente in *Omissis* alla via *Omissis*, tutti in proprio, nonché in qualità di eredi *pro quota* di *Omissis* – nato a *Omissis* il *omissis* e deceduto in *Omissis* il *omissis* – tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in *Omissis* alla via Marcello Celentano, n. 35, presso e nello studio dell'avv. Silvia Solimando

(c.f. SLMSLV74C65A662Z), indirizzo pec:
avv.silviasolimando@pec.giuffre.it, da cui sono rappresentati e difesi in
virtù di mandato reso in calce all'atto di appello – *appellanti*;

contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA** (c.f. 80425650589), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma al Viale dell'Esercito, n. 186, pec previmil@postacert.difesa.it e, per esso, al **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**, Centro Nazionale Amministrativo con sede in Chieti al Viale B. Croce, n. 154, pec: cnacontenzioso@pec.carabinieri.it, cnateq@pec.carabinieri.it – *appellato*;
- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande, n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T; pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio e presso gli stessi elettivamente domiciliato - *appellato*;

per l'annullamento

della sentenza n. 184/2024 della Corte dei conti Sez. Giurisdizionale per il Lazio, depositata il 03.05.2024;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITO, nella pubblica udienza del 6 novembre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza, dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, cons. Donatella Scandurra, l'avv. Silvia Solimando per gli eredi di *Omissis*, la dott.ssa Iris Marocchini, su delega del Direttore generale, in rappresentanza del Ministero della difesa e l'avv. Lidia Carcavallo, in rappresentanza dell'Inps.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 184/2024, la Sezione giurisdizionale per il Lazio rigettava il ricorso, proposto da *OMISSIS*, ex colonnello del ruolo tecnico logistico amministrativo dell'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio il *omissis* e, dalla stessa data, collocato in ausiliaria sino al *omissis*, titolare di pensione definitiva privilegiata, conferita con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 98 del 31.05.2019 e determinata con il sistema retributivo, sulla base della massima aliquota di rendimento pari all'80% della retribuzione pensionabile.

La decisione negava al ricorrente il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico attraverso il ricalcolo della quota pensionabile dell'indennità di ausiliaria nella misura dell'80% del suo valore, assumendo che l'indennità, calcolata secondo gli scaglioni della c.d. legge Fornero, risulta nel caso di specie essere stata calcolata nella misura

dell'80% in relazione alle singole quote A (40,55%), B1 (9,60%) e B2 (29,85%), in misura complessivamente pari all'80% corrispondente all'anzianità effettivamente maturata (circa 40 anni).

Avverso la sentenza l'interessato proponeva appello, lamentando *“Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1870 e 1871 c.o.m. - Difetto di motivazione in riferimento all'art. 5 D.L.gs. 174/2016 - Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 2697 e 2729 c.c. con riferimento all'art. 115 e 116 c.p.c. – Vizio di sentenza per erronea valutazione del quadro probatorio anche con riferimento all'art. 95 del c.g.c.”*, ritenendo che la sentenza fosse *“viziata per violazione degli articoli 1870 e 1871 nella misura in cui si fonda su presupposti contabili falsi e non concretamente verificati e comunque su una errata lettura del contenuto materiale degli atti processuali, per i quali si pone la necessità, alla luce delle suesposte circostanziate e documentali considerazioni critiche, di un imprescindibile approfondimento contabile istruttorio”*.

Si costituiva il Ministero della difesa, confermando che il totale degli importi pensionistici, comprensivi dell'indennità di ausiliaria, calcolata in relazione alle rispettive quote, è pari all'80%, che corrisponde alla massima aliquota di rendimento della pensione.

In ogni caso, il Ministero osservava che le doglianze di parte, secondo cui *“manca per la quota B1 l'indennità di ausiliaria che, tenuto conto dell'aliquota di rendimento maturata, avrebbe dovuto ammontare ad euro 768,87 (8009,05x9,6)”*, risulta smentita dalle evidenze documentali del decreto di pensione.

In conclusione, il Ministero chiedeva il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto e la conseguente conferma della sentenza di primo grado; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, quantificate forfettariamente in € 2.000,00 (duemila/00).

Si costituiva l'Inps, chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato, ritenendo corretto l'impianto motivazionale della sentenza e il calcolo della pensione per come elaborato dall'Arma dei Carabinieri.

In vista dell'odierna udienza, la difesa degli appellanti insisteva affinché venisse disposta l'acquisizione di consulenza contabile di ufficio, al fine di verificare la mancata corretta inclusione dell'indennità di ausiliaria maturata alla data di transito nella riserva nel calcolo delle quote B1 e B2 di pensione.

All'odierna udienza, le parti insistevano per le conclusioni in atti.

La causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, ritiene il Collegio che non possa essere accolta la richiesta di parte appellante di disporre l'acquisizione di una CTU contabile al fine di verificare le modalità di liquidazione della quota di indennità di ausiliaria, in quanto le doglianze riportate nell'atto di appello risultano smentite dalle evidenze documentali del decreto di pensione.

La questione all'esame attiene alla liquidazione dell'indennità di ausiliaria che parte appellante ritiene non calcolata correttamente dall'INPS e dal Ministero della difesa.

Nel merito l'appello è infondato.

La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso proposto dal pensionato;

nelle more della decisione, l'interessato è deceduto. Avverso la sentenza hanno quindi proposto appello gli eredi del dante causa, in proprio, al fine di un ricalcolo della pensione di reversibilità loro spettante, nonché in qualità di eredi *pro quota*.

Nel caso di specie, la pensione del dante causa è stata liquidata con il sistema misto; in parte con il sistema di calcolo retributivo – vantando l'assicurato più di diciotto anni di anzianità al 31.12.1995 – e poi, dopo il 2011, con il sistema di calcolo contributivo.

La prima quota è a sua volta suddivisa (art. 13 d.lgs. n. 503/1992) in: quota A, corrispondente all'anzianità contributiva acquisita anteriormente al 1° gennaio 1993 (aliquota 40,55%) e quota B, a sua volta suddivisa in B1 e B2, la prima per i periodi dal 1° gennaio 1993 al 1997, la seconda dal 1998 in avanti, che vanno calcolati prendendo a base pensionabile la media delle retribuzioni omnicomprensive degli ultimi anni, con applicazione dell'aliquota di rendimento corrispondente all'anzianità dei periodi suddetti (nella specie, B1 aliquota 9,60%; B2 29,85%; totale 80%).

Esattamente la sentenza di prime cure ha ritenuto, con motivazioni condivisibili, qui interamente richiamate, che tale computo sia corretto, non potendo comunque essere applicata un'aliquota superiore all'80%, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del d.P.R. n. 1092/1973.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'indennità di ausiliaria risulta, peraltro, inclusa nel calcolo della quota B della pensione, come liquidata alla fine del periodo di ausiliaria.

Né si può ritenere che i provvedimenti di liquidazione della pensione

allegati da parte appellante riguardanti altri soggetti possano essere utili ai fini della presente decisione, in quanto si riferiscono a fattispecie non sovrapponibili a quella in esame.

In definitiva, ritiene il Collegio che l'atto di appello sia infondato e che esso vada dunque respinto con conferma integrale della sentenza di primo grado.

Le spese possono essere compensate, in considerazione della complessità e della specificità delle questioni trattate. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso iscritto al **n. 61856** del registro di segreteria, promosso da **OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS** in proprio, nonché in qualità di eredi *pro quota* di *Omissis*.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 6 novembre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23/12/202

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI